



SENT. n. 60/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 21774 del registro di Segreteria, proposto da M. B. (C.F. *Omissis*), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Mirella Maria Patti del Foro di Genova, che ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (lauramirellamaria.patti@lecco.pecavvocati.it) dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni e presso il cui studio è elettivamente domiciliato

contro

l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Bonicioli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale in Genova.

FATTO

Con ricorso depositato il 23 dicembre 2025, il sig. B. espone di aver prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare dal 20 settembre 2004 all'8 settembre 2024 e di avere sviluppato infermità di natura cronica, poi riconosciuta come dipendente da causa di servizio, ascritta alla Tabella A, VIII categoria.

	Egli riferisce di essere stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio	
	militare incondizionato con verbale medico del <i>Omissis</i> , di avere esercitato	
	l'opzione per il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa e, infine, di	
	aver chiesto e ottenuto la pensione privilegiata, liquidata con il sistema contri-	
	butivo, con decorrenza dal <i>Omissis</i> , data alla quale aveva maturato 19 anni, 11	
	mesi e 19 giorni di servizio effettivo, corrispondenti a 21 anni e 8 giorni di	
	servizio utile ai fini pensionistici.	
	Il medesimo lamenta che, sebbene il provvedimento di liquidazione della pen-	
	sione contenga l'espresso rinvio, per il calcolo del relativo importo, alla previ-	
	sione dell'art. 67, terzo comma, del d.P.R. 1092 del 1973, la maggiorazione ivi	
	prevista non gli sia stata applicata, così da indurlo a promuovere istanza di	
	autotutela, rigettata dall'ente previdenziale, e successivamente a presentare ri-	
	corso amministrativo al Comitato di Vigilanza I.N.P.S. che, rimasto senza	
	esito, dovrebbe intendersi definito mediante silenzio-rigetto.	
	Prospettando l'illegittimità del provvedimento di liquidazione <i>impugnato</i> , la	
	difesa attorea assume che il rigetto dell'istanza in autotutela sia frutto di una	
	<i>profonda confusione operata tra la pensione di inabilità (...) e la c.d. pensione</i>	
	<i>normale indicata, per i militari, all'art. 52 del DPR sopra indicato</i> , i quali	
	sarebbero <i>due istituti completamente differenti e in alcun modo sovrapponibili</i> .	
	A sostegno di tale argomento viene richiamata superiore giurisprudenza d'ap-	
	pello di questa Corte, alla cui stregua chi non ha maturato il diritto alla pen-	
	sione normale deve vedersi riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pen-	
	sione privilegiata in godimento, con anche l'applicazione del terzo comma	
	dell'art. 67 del d.P.R. n. 1092 del 1973.	
	Secondo la difesa, la <i>ratio</i> della norma sarebbe quella di tutelare i militari che,	
	2	

	come il ricorrente, pur avendo una contribuzione effettiva di diversi anni di	
	servizio, non raggiungono in ogni caso i requisiti previsti per il godimento del	
	trattamento ordinario dovendo, a causa di infermità dipendenti o meno da fatti	
	di servizio, transitare nei ruoli civili oppure cessare il rapporto lavorativo.	
	La difesa prospetta alternativamente che, qualora il proprio assistito dovesse	
	essere fatto rientrare nell'alveo dei soggetti aventi diritto alla pensione nor-	
	male, come espressamente indicato dall'I.N.P.S. nel provvedimento di diniego	
	dell'autotutela, in ragione della contribuzione effettiva di circa 21 anni di ver-	
	samenti, debba trovare applicazione l'art. 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973, de-	
	terminato ai sensi del successivo art. 54.	
	A parere della difesa l'introduzione della pensione ordinaria avrebbe eliminato	
	di fatto il concetto di pensione normale, che prevedeva per l'accesso un unico	
	requisito, ovvero quello dell'anzianità minima di servizio, originariamente pre-	
	visto in quindici anni, senza prevedere invece alcun requisito di tipo anagra-	
	fico. In sostanza, la riforma dettata dalla c.d. "legge Fornero" avrebbe previsto	
	l'introduzione sia di un requisito di anzianità minima di lavoro prestato quanto	
	alla pensione di vecchiaia, fissato in 20 anni, sia di un requisito anagrafico,	
	fissato inizialmente alla soglia dei 67 anni di età e progressivamente modificato	
	in aumento nel corso degli anni.	
	Se non si accedesse a nessuna delle due ipotesi prospettate, secondo la difesa	
	si arriverebbe al paradosso che un <i>contribuente</i> con minore anzianità di servi-	
	zio si troverebbe a percepire un assegno pensionistico superiore rispetto a chi	
	ha invece maturato un periodo di servizio maggiore, il che configurerebbe una	
	disparità di trattamento in contrasto con quanto sancito dall'art. 3 Cost.	
	Il ricorrente, in via principale, nel merito conclude pertanto per l'accertamento	
	3	

	e la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione della pensione privile-	
	giata ordinaria e per l'effetto per la condanna dell'I.N.P.S. all'applicazione in-	
	tegrale della maggiorazione prevista ex art. 67, terzo comma, del d.P.R. n. 1092	
	del 1973 pari allo 0,70% per ogni anno di servizio utile, fino al limite massimo	
	del 44% della base pensionabile, rideterminando la pensione dovuta a far data	
	dal conferimento della stessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal do-	
	vuto al saldo; in via subordinata, nel merito per l'accertamento e la declaratoria	
	del proprio diritto all'ottenimento della pensione normale ex art. 52 del d.P.R.	
	1092/1973, in ragione dei 21 anni e 8 giorni di servizio utile effettivo e per	
	l'effetto per la condanna dell'I.N.P.S. alla quantificazione della pensione sulla	
	base del combinato disposto dei successivi art. 54 e 67, quarto comma, oltre	
	interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; con vittoria di diritti,	
	spese e onorari. In via istruttoria chiede ordinarsi a I.N.P.S., l'esibizione delle	
	determine negate con l'istanza di accesso agli atti.	
	L'Istituto si è costituito con memoria depositata il 13 maggio 2026, con cui	
	eccepisce l'inammissibilità della domanda giudiziale per omessa presenta-	
	zione della domanda amministrativa di riliquidazione del trattamento pensio-	
	nistico in godimento, argomentando che, ai sensi della legge n. 122 del 2010 e	
	delle conseguenti proprie circolari n. 169 del 2010 e n. 110 del 2011, la do-	
	manda amministrativa deve essere presentata dall'interessato esclusivamente	
	con modalità telematica. In particolare, l'istanza di autotutela non sarebbe as-	
	similabile alla domanda amministrativa di ricostituzione/riliquidazione. La di-	
	fesa, in sostanza, prospetta che a seguito della determinazione presidenziale n.	
	277 del 2011, adottata alla stregua della legge citata, per tutte le istanze, do-	
	mande, atti e denunce da presentarsi all'Istituto ci si dovrebbe avvalere del	
	4	

	canale telematico. Segnatamente, la difesa rimarca che: con riferimento alle	
	domande concernenti il trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti,	
	l'Istituto ha stabilito che ogni istanza/richiesta/domanda concernente i tratta-	
	menti pensionistici facenti capo alla Gestione Pubblica debbano essere presen-	
	tate esclusivamente mediante l'utilizzo del canale telematico; a seguito dell'en-	
	trata in vigore della legge n. 214 del 2011 che ha disposto la soppressione	
	dell'I.N.P.D.A.P e l'attribuzione delle relative funzioni all'I.N.P.S., il Presi-	
	dente dell'Istituto, con determinazione n. 95 del 30 maggio 2012, ha esteso	
	all'Ente incorporato il programma di telematizzazione dei servizi; con circolari	
	nn. 12, 54 e 138 del 2016, è stato completato il processo di telematizzazione	
	dei servizi concernenti i trattamenti pensionistici e i prodotti previdenziali della	
	Gestione pubblica ex I.N.P.D.A.P.	
	Insomma, dal 2016 gli assicurati e i pensionati di tale Gestione sarebbero tenuti	
	a presentare le domande amministrative concernenti, tra gli altri, il trattamento	
	pensionistico mediante il canale telematico. Nella specie, ne deriverebbe che	
	l'istanza di autotutela avanzata dal ricorrente non sarebbe assimilabile alla do-	
	manda amministrativa di ricostituzione/riliquidazione. Sarebbe la legge stessa	
	ad aver stabilito l'obbligo dell'utilizzo del canale telematico per la presenta-	
	zione di istanze e domande alla P.A., dando termine alle Amministrazioni per	
	adeguarsi al sistema, cosa che l'I.N.P.S. ha fatto con apposite circolari, nonché	
	attraverso apposita informativa al pubblico ed agli operatori, che ormai sareb-	
	bero a conoscenza di tale obbligo da anni.	
	Nel caso di specie, la pretesa del ricorrente presupporrebbe necessariamente la	
	presentazione di una istanza amministrativa di riliquidazione/ricostituzione	
	idonea a essere presa in carico dai sistemi dell'Istituto e a generare un proce-	
	5	

	dimento tracciabile e definibile. A fronte della telematizzazione dei servizi e	
	dei rimedi amministrativi, l’inoltro di una richiesta in forma libera (PEC o car-	
	taceo) non sarebbe equipollente all’istanza telematica, perché non assicure-	
	rebbe la formazione dei presupposti per la maturazione del silenzio (o per	
	l’eventuale successiva impugnazione del provvedimento). In particolare, per	
	le domande di rideterminazione del trattamento, l’Istituto ha reso disponibile	
	il servizio telematico “Ricostituzione della pensione”, espressamente struttu-	
	rato come canale di presentazione della domanda. Ne discenderebbe che,	
	quando l’ordinamento organizzativo dell’Istituto tipizza il procedimento attra-	
	verso strumenti telematici dedicati, l’utilizzo di canali alternativi	
	(PEC/cartaceo) non potrebbe essere considerato equivalente ai fini dell’assol-	
	vimento della pregiudiziale amministrativa. Nel caso in esame, mancherebbe	
	a monte l’attivazione rituale del procedimento attraverso l’istanza telematica:	
	l’odierna domanda giudiziale finirebbe così per sollecitare una pronuncia “an-	
	ticipatoria” rispetto a un iter amministrativo non avviato, con conseguente	
	mancata verifica della condizione di proponibilità dell’azione. Il ricorso	
	dovrebbe, quindi, essere dichiarato inammissibile (o improcedibile), con ogni	
	conseguenza di legge.	
	In via subordinata, nel merito, la difesa osserva come la disposizione invocata	
	dalla controparte a sostegno della sua pretesa abbia come destinatari i militari	
	che, diversamente dal ricorrente, senza aver maturato l’anzianità necessaria per	
	il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque	
	anni di servizio effettivo. L’Istituto confuta la prospettazione avversaria se-	
	condo cui il concetto di pensione normale sarebbe stato superato dall’introdu-	
	zione del sistema contributivo, in quanto argomentazione che non troverebbe	
	6	

	alcun fondamento nelle vigenti disposizioni di legge.	
	Anche con riferimento alla domanda subordinata del ricorrente la difesa	
	dell'Istituto formula l'eccezione di improponibilità/inammissibilità per ca-	
	renza di qualsivoglia preventiva domanda amministrativa presentata all'Inps.	
	L'ente previdenziale rileva, comunque, che il ricorrente ha optato per la pro-	
	secuzione dell'attività lavorativa civile e, quindi, ha rinunciato alla pensione	
	normale, ottenendo di poter cumulare la pensione privilegiata con lo stipendio	
	da funzionario civile, con conseguente inapplicabilità dell'art. 54 del d.P.R.	
	n.1092/1973 che, invece, riguarderebbe la pensione normale.	
	In via di estremo subordine, l'Istituto contesta il calcolo del trattamento pen-	
	sionistico effettuato dalla controparte e conclude per la declaratoria dell'inam-	
	missibilità delle domande giudiziali per omessa presentazione della domanda	
	amministrativa di ricostituzione/riliquidazione della pensione privilegiata e per	
	omessa presentazione della domanda amministrativa di pensione normale; in	
	via subordinata e nel merito per il rigetto delle domande, con esclusione, in	
	ogni caso, del cumulo di interessi e rivalutazione sugli eventuali arretrati, qua-	
	lora riconosciuti, e vittoria delle spese di lite.	
	All'udienza del 22 maggio 2026, comparso personalmente il ricorrente, le parti	
	hanno insistito come in atti, ulteriormente argomentando.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura	
	del dispositivo in aula.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Il giudizio mira ad accertare se il ricorrente abbia diritto, in via principale, alla	
	maggiorazione della pensione privilegiata in godimento secondo quanto previ-	
	7	

	sto dall'art. 67, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 o, in via	
	subordinata, all'ottenimento della pensione normale ai sensi del precedente art.	
	52.	
	1. Devono essere preliminarmente scrutinate le eccezioni di inammissibilità	
	delle domande, sollevate dall'Istituto resistente prospettando la carenza delle	
	previe istanze amministrative.	
	Relativamente alla dedotta inidoneità dell'istanza di autotutela avanzata dal	
	ricorrente, articolata in una domanda principale e in una subordinata, a pro-	
	ducere gli effetti propri delle domande amministrative, per non essere stata in-	
	troitata attraverso il canale telematico a ciò dedicato, giova premettere che	
	l'art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c. prevedendo quale causa di inammissi-	
	bilità del ricorso la circostanza che sulla domanda proposta <i>“non si sia prov-</i>	
	<i>veduto in sede amministrativa”</i> persegue, a scopo deflattivo del contenzioso	
	(Sez. Marche, 24 novembre 2020 n. 161 e Sez. Liguria, 31 marzo 2021 n. 39),	
	l'evidente <i>ratio</i> di promuoverne la preventiva valutazione da parte dell'autorità	
	a ciò deputata, a fini di economia processuale oltre che di contenimento degli	
	oneri connessi al giudizio, il quale, <i>“per mantenersi nel naturale alveo di riso-</i>	
	<i>luzione di un contenzioso pensionistico già definito e circoscritto, deve riguar-</i>	
	<i>dare la posizione definitiva dell'amministrazione competente alla concessione</i>	
	<i>del beneficio pensionistico reclamato, manifestato in modo chiaro ed inequi-</i>	
	<i>voco”</i> (Sez. Puglia, 21 aprile 2017 n. 174).	
	La previa pronuncia amministrativa sull'oggetto della pretesa giudiziaria è	
	condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto processuale, la cui man-	
	canza preclude la procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento	
	amministrativo) o la proponibilità (in caso di mancanza della domanda ammi-	
	8	

		nistrativa) del ricorso.	
	Prima di adire il giudice, pertanto, colui che faccia valere una pretesa pensio-		
	nistica deve sollecitare il pronunciamento dell'amministrazione competente a		
	soddisfarla.		
	Relativamente alla domanda principale, per decidere sull'eccezione di inam-		
	missibilità sollevata dall'I.N.P.S., come in un caso analogo (Sez. Liguria, 9		
	dicembre 2024, n. 109), occorre richiamare il dettato dell'art. 111 della Costi-		
	tuzione, il cui primo comma contiene una riserva di legge assoluta disponendo		
	che <i>“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla</i>		
	<i>legge”</i> , con tale locuzione intendendosi <i>“l'insieme delle forme processuali ne-</i>		
	<i>cessarie a garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legiti-</i>		
	<i>timi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio”</i> (Cass., ord.		
	26 maggio 2021 n. 14633 e 4 ottobre 2019 n. 24896; sent. 27 maggio 2019 n.		
	14412), incluse eventuali condizioni di proponibilità della domanda.		
	La giurisprudenza testé citata è pacifica nel negare che l'I.N.P.S. possa incidere		
	sulla procedibilità della domanda giudiziale o sulla sua proponibilità, verifi-		
	candosi altrimenti un'illegittima limitazione del diritto di azione costituzional-		
	mente garantito.		
	La limitazione imposta dalla riserva assoluta di legge non può valere solo per		
	il contenuto della domanda amministrativa ma si estende anche alle relative		
	forme e modalità di presentazione, la cui concreta individuazione, essendo la		
	stessa domanda presupposto dell'azione giudiziale, non può essere operata da		
	provvedimenti regolamentari o amministrativi.		
	La difesa resistente invoca le disposizioni dell'art. 38, quinto comma, del de-		
	creto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione</i>		
	9		

finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per sostenere che il ricorrente avrebbe dovuto presentare all'Ente previdenziale la domanda di riliquidazione della pensione in godimento esclusivamente con il canale telematico a ciò dedicato.

Ai sensi della succitata disposizione, “*Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi (...)*”. Com'è stato condivisibilmente osservato “*la norma non introduce l'obbligo di presentazione delle domande amministrative esclusivamente in forma telematica ma attribuisce all'ente il potere di <definire termini e modalità> per l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici o della PEC, al fine di estendere e potenziare detti servizi, per una serie di adempimenti tra cui la presentazione di denunce, istanze, atti e garanzie. Le modalità telematiche individuate dall'Inps nelle successive circolari e nella determina presidenziale*” (citare dall'Istituto nella memoria di costituzione) “*assumono pertanto rilievo agli effetti della regolarità interna dell'atto ma non anche della procedibilità della successiva azione giudiziale*”. (Cfr. sent. ult. cit.)

	Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente provato che il ricorrente	
	abbia chiesto alla Direzione provinciale della Spezia dell'Istituto, con istanza	
	di autotutela del 31 luglio 2025, inviata via p.e.c., <i>“l’annullamento e la riliqui-</i>	
	<i>dazione della determina pensionistica in riferimento, mediante corretta appli-</i>	
	<i>cazione in via principale, delle maggiorazioni di cui all’art. 67, comma 3, del</i>	
	<i>DPR 1092/1973, in via subordinata, del combinato degli art. 52, 54 e comma</i>	
	<i>4 dell’art. 67 del DPR 1092/1973”</i> , domande sulle quali si è provveduto in via	
	amministrativa con il rigetto del 25 agosto 2025, così verificandosi la condi-	
	zione di proponibilità del ricorso di cui all’art. 153, primo comma, lett. b),	
	c.g.c..	
	L’inverarsi di tale condizione porta a rigettare l’eccezione di inammissibilità	
	formulata dall’I.N.P.S. con riferimento alla domanda principale, senza che, tut-	
	tavia, possa giungersi alla medesima conclusione quanto all’eccezione di	
	inammissibilità della domanda subordinata, la quale è invece fondata e va ac-	
	colta a motivo della patente insussistenza di una domanda amministrativa di	
	pensione normale.	
	Né potrebbe fondatamente ritenersi che a tale scopo possa valere l’istanza am-	
	ministrativa formulata in via subordinata in sede di istanza di autotutela.	
	In definitiva, la domanda principale è ammissibile e può passarsi all’esame del	
	merito mentre della subordinata va pronunciata l’improponibilità.	
	2. L’art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul	
	trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) disciplina	
	la <i>“misura della pensione privilegiata dei militari”</i> , spettante in caso di infer-	
	mità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento,	
	<i>“ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo</i>	
	11	

1968, n. 313” (primo comma).

Ai sensi del secondo comma di tale disposizione, *“La pensione è pari alla base pensionabile di cui all’art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, (...)”*.

Il terzo comma prevede che *“Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell’art. 54.”*

Il piano tenore letterale della norma testé enunciata rende palese che essa attribuisce ai militari titolari di una pensione privilegiata di settima o di ottava categoria, privi dell’anzianità di servizio necessaria al conseguimento della *“pensione normale”*, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio effettivo, un beneficio ai fini della determinazione del coefficiente di moltiplicazione della base pensionabile.

La nozione di pensione normale è fornita dall’art. 52, primo comma, del Testo unico, alla cui stregua *“L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”*

Ebbene, in fattispecie è lo stesso ricorrente a riferire che al 9 settembre 2024,

	data di decorrenza della pensione privilegiata, aveva maturato 19 anni, 11 mesi	
	e 19 giorni di servizio effettivo.	
	Per superare il dato testuale, la difesa attorea prospetta che dovrebbe accedersi	
	a un'interpretazione evolutiva, di contenuto sostanzialmente abrogatorio	
	dell'istituto della pensione normale come configurata dall'art. 52 del Testo	
	unico.	
	Tale lettura non è condivisibile.	
	La disciplina del beneficio oggi reclamato si esaurisce all'interno del sistema	
	approntato dal Testo unico, nel quale, allo scopo di individuare il criterio di	
	calcolo del trattamento di privilegio in conseguenza dell'infermità ricono-	
	sciuta, l'art. 67, terzo comma, va letto in stretta connessione con l'art. 52,	
	primo comma, senza che vi sia alcuno spazio per ipotizzare un aggancio al	
	<i>“trattamento ordinario”</i> , spettante al verificarsi dei requisiti contributivi ed	
	anagrafici oggi vigenti in virtù delle innovazioni legislative introdotte nell'or-	
	dinamento previdenziale.	
	Come la giurisprudenza contabile (Sez. Calabria, 17 aprile 2025, n. 80) ha già	
	avuto modo di osservare, <i>“L'interpretazione sostenuta dalla difesa del ricor-</i>	
	<i>rente finisce per stravolgere la ratio interna agli artt. 52 e ss. del d.P.R. n.</i>	
	<i>1092/1973, in quanto se si offre una lettura evolutiva del requisito contributivo</i>	
	<i>per l'accesso alla pensione c.d. normale, non si capisce perché non si debba</i>	
	<i>offrire una lettura altrettanto evolutiva del requisito minimo dei 5 anni effettivi</i>	
	<i>individuato dal comma 3 dell'art. 67 che, ragionevolmente, conserva un senso</i>	
	<i>di equità solo se l'accesso alla pensione normale è quello individuato dal</i>	
	<i>primo comma dell'art. 52, ovvero sia in rapporto ai 15 anni di servizio utile di</i>	
	<i>cui almeno 12 effettivi.”</i>	
	13	

	In adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte,	
	al quale si intende dare continuità, va ribadito che <i>“il possesso del requisito dei</i>	
	<i>15 anni di anzianità contributiva”</i> , di cui al citato art. 52, primo comma, del	
	d.P.R. 1092 del 1973, <i>“in passato valido ai fini dell’accesso a pensione nor-</i>	
	<i>male, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, come</i>	
	<i>nel caso di specie”</i> (Sez. III, 21 novembre 2024 n. 266; in senso conforme,	
	App. Sicilia, 23 novembre 2023 n. 63; Sez. I, 23 dicembre 2025 n. 224).	
	Quanto alla disparità di trattamento paventata dal ricorrente, il paradosso se-	
	condo cui, accedendo alla tesi qui propugnata, un pensionato con minore an-	
	zianità di servizio si troverebbe a percepire un trattamento superiore rispetto a	
	chi ha invece maturato un periodo di servizio maggiore <i>“in realtà è più appa-</i>	
	<i>rente che reale in quanto confonde due concetti distinti, ossia la base pensio-</i>	
	<i>nabile col coefficiente di rendimento, in quanto se chi ha lavorato di più sconta</i>	
	<i>una percentuale minore della propria base pensionabile, ciò è solo perché, in</i>	
	<i>chi ha lavorato di più, la base pensionabile è giustamente maggiore”</i> (Sez.	
	Calabria n. 80 del 2025, cit.).	
	In definitiva, il ricorso va rigettato e respinta l’istanza istruttoria relativa	
	all’esibizione documentale, in quanto del tutto inconferente ai fini del decidere.	
	La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese legali.	
	Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità	
	dei giudizi pensionistici.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composi-	
	zione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda princi-	
	pale e dichiara inammissibile la subordinata. Dispone l’integrale compensa-	
	14	

	zione delle spese di lite.	
	Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.	
	Ai sensi dell'art. 168 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni dalla pronuncia	
	per il deposito della sentenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22 maggio 2026.	
	IL GIUDICE	
	(Adriana Del Pozzo)	
	F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 17 luglio 2026	
	DECRETO	
	Il giudice, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria	
	venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al	
	terzo comma del richiamato art. 52.	
	IL GIUDICE	
	(Adriana Del Pozzo)	
	F.to digitalmente	
	15	